




Il riparto di competenze legislative tra Stato e Regione : profili di evoluzione giurisprudenziale e possibili cambiamenti a Costituzione invariata

dott.ssa Anna Gamba

**Venezia, 14 e 15 Dicembre 2016
Palazzo Grandi Stazioni**




Si è molto discusso, nei mesi scorsi, sulle CRITICITA' della attuale ripartizione di competenza legislativa tra Stato e Regioni, così come delineata dalla Riforma del Titolo V, ed in particolare, dall'articolo 117 della Costituzione.



Oggi, a seguito del referendum del 4 dicembre scorso, e della mancata conferma della Riforma costituzionale approvata in seconda lettura dalla Camera dei Deputati il 12 aprile 2016, appare utile riprendere qualche riflessione su questo tema.



Prima della Legge Costituzionale 3/2001

REGIONE  titolare della potestà legislativa concorrente con lo Stato solo in alcune materie tassativamente elencate nell'art. 117 Cost.



La Regione, nelle materie elencate, emanava norme nei limiti dei principi fondamentali statali, contenuti nelle leggi cornice, e non in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni.



Con la Legge Costituzionale 3/2001

La **Riforma del Titolo V del 2001** è stata salutata come una rivoluzione copernicana, in quanto è apparso rovesciato il criterio di riparto del potere legislativo tra Stato e Regioni:

- lo Stato ha potestà legislativa esclusiva solo nelle materie tassativamente elencate dalla Cost. , al II comma dell'art. 117
- sono elencate altresì dalla Costituzione, all'art. 117 , III comma, le materie di competenza concorrente delle Regioni, in cui resta riservata allo Stato la determinazione dei principi fondamentali
- il IV comma dell'art. 117 riconosce alle Regioni la potestà legislativa (residuale) in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato



In particolare, sono di competenza esclusiva dello Stato (secondo comma dell'art. 117):

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; **tutela della concorrenza**; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; **armonizzazione dei bilanci pubblici**; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; **ordinamento civile e penale**; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;**
- n) norme generali sull'istruzione;**
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; **coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale**; opere dell'ingegno ;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**



Sono invece di competenza concorrente (terzo comma dell'art. 117):

1. rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni;
2. commercio con l'estero;
3. tutela e sicurezza del lavoro;
4. istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale ;
5. professioni;
6. ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
7. tutela della salute;
8. alimentazione;
9. ordinamento sportivo;
10. protezione civile;
11. governo del territorio;
12. porti e aeroporti civili;
13. grandi reti di trasporto e di navigazione;
14. ordinamento della comunicazione;
15. produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
16. previdenza complementare e integrativa;
17. coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
18. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;
19. casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.



Infine, secondo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 117:


Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato



POTESTA' RESIDUALE DELLE REGIONI




In realtà, in questi 15 anni trascorsi dall'approvazione della Riforma del 2001




Le disposizioni sulla ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni sono state oggetto di numerossime sentenze della Corte Costituzionale, che hanno dato luogo ad una progressiva evoluzione giurisprudenziale



Dopo l'approvazione della Riforma del 2001, si è posto, fin da subito, il problema di una chiara individuazione del contenuto delle materie




La ripartizione di competenze delineata dall'art. 117, così come delineata, anche se può apparire ad una prima lettura rigida, dà luogo ad una **serie di interferenze e sovrapposizioni tali che in molti casi non è chiaro se l'ambito oggetto di disciplina sia da attribuire alla sfera di competenza dello Stato o della Regione**



Per determinare una **netta linea di demarcazione tra sfera di competenza statale e sfera di competenza regionale**, in moltissimi casi, è stato necessario **l'intervento da parte della Corte Costituzionale**, cui si sono rivolti spessissimo sia lo Stato sia le Regioni, lamentando l'invasione della propria competenza




Infatti, negli ultimi 13 anni è esploso il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni:



In questo grafico emerge con evidenza lo spazio assunto **dal giudizio in via principale** - quello in cui Stato o le Regioni presentano direttamente un ricorso di incostituzionalità avverso le leggi, rispettivamente, di una Regione o dello Stato - **rispetto al totale delle decisioni della Corte.** *(Fonte: Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati sulla Riforma Costituzionale – Schede di lettura)*




Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2014, registrano per la prima volta una significativa diminuzione delle decisioni della Corte Costituzionale nei giudizi in via principale (-38% rispetto all'anno precedente: solo 91 decisioni rispetto a 148 del 2013)



Questa attenuata conflittualità si manifesta non a caso, anche secondo il Presidente della Corte, *«dopo oltre un decennio di decisioni con cui la Corte ha individuato, di volta in volta i limiti delle rispettive competenze legislative e amministrative come definite nel Titolo V della Costituzione»* (Corte Costituzionale, *Relazione del Presidente sulla giurisprudenza costituzionale del 2014*)



Sorgono allora spontanee le domande: quali sono state le più ricorrenti criticità? Quali sono stati i punti di maggior conflitto?




Ovviamente **non è possibile riassumere tutte le decisioni** della Corte intervenute a delimitare i confini tra potestà legislativa statale e potestà legislativa regionale **con riferimento ai singoli ambiti materiali** di intervento delle disposizioni normative, ma si può cercare di analizzare l'evoluzione giurisprudenziale per dedurne:


- **in linea generale**, quali sono state le **principali questioni interpretative** sottoposte alla Corte con riferimento alla lettura delle previsioni dell'art. 117 Cost.
- quali sono i **principi affermati dalla Corte** in ordine al **quadro complessivo dei rapporti** tra competenza legislativa dello Stato e competenza legislativa delle Regioni.




Prima questione: potestà residuale delle Regioni

Subito dopo la Riforma  teoria secondo cui, proprio in virtù del “ribaltamento” del criterio di attribuzione delle materie, alle **Regioni** doveva riconoscersi una **competenza legislativa di carattere generale in tutte le materie non espressamente elencate tra quelle di cui al II comma (competenza esclusiva dello Stato) e di cui al III comma (competenza concorrente) dell’ art. 117.**

Questa ricostruzione è stata superata : 

-  sia per l’ampiezza delle materie di competenza esclusiva statale o concorrente, in quanto spesso la Corte ha riconosciuto carattere espansivo a queste materie, ritenendole idonee ad incidere sulle competenze regionali “innominate”

-  sia perché la Corte, sin dalle prime sentenze, ha espressamente affermato *l’impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all’ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni (.....), per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo della Costituzione”-* (tra le tante, Corte Cost., sent. n. 370/2003, in tema di disciplina di asili nido)



Seconda questione: confine Stato/Regioni nelle materie di competenza concorrente (1)

A norma del terzo comma dell'art. 117 Cost., spetta :

allo Stato

- determinazione dei principi fondamentali

alla Regione

- potestà legislativa (nel rispetto dei principi fondamentali dettati dallo Stato)



Seconda questione: confine Stato/Regioni nelle materie di competenza concorrente (2)

Corte Costituzionale



IN LINEA GENERALE

- Il rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio va inteso nel senso che l'una è volta a *prescrivere criteri e obiettivi*, mentre all'altra spetta l'*individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi* (così, Corte Cost., sentenze nn. 272/2013, 16/2010, 237/2009 e 181/2006)
- il **carattere di principio** di una norma non è escluso, di per sé, dalla **specificità** delle prescrizioni, qualora la norma *risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesenzialità e di necessaria integrazione* (così, Corte Cost., sentenze nn. 38/2016, 44/2014, 23/2014, 16/2010, 237/2009)



E', tuttavia, sul piano concreto che insorgono le maggiori difficoltà interpretative

Corte Costituzionale




IN CONCRETO

- *L'ampiezza e l'area di operatività dei principi fondamentali (...) non possono essere individuate in modo aprioristico e valido per ogni possibile tipologia di disciplina normativa . Esse, infatti, devono essere calate nelle specifiche realtà normative cui afferiscono (...).* (così, Corte Cost., sent. n. 336/2005; nello stesso senso, sent. n. 50/2005)
- *nella dinamica dei rapporti tra Stato e Regioni, la stessa **nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata** in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l'accertamento va compiuto e della **peculiarità della materia** (così, Corte Cost., sentenze nn. 23/2014, 16/2010)*



Terza questione: la riconduzione di molte discipline a più materie. L'intreccio di competenze.

Molto spesso si verifica una sovrapposizione tra la sfera di competenza statale e quella regionale .




La complessità dei fenomeni sociali, insieme al complesso quadro delineato dall'art. 117 , rendono infatti assai difficile la riconduzione *sic et simpliciter* di una normativa ad un'unica materia: quasi sempre ci sono profili di interferenza, in alcuni casi la Corte ha parlato di *intreccio inestricabile*.



3 a) Le materie trasversali

L'interferenza o l'intreccio sono molto facilitati dal fatto che vi sono alcune «materie» di competenza esclusiva dello Stato, che hanno carattere di TRASVERSALITA'.



Si tratta di materie che non fanno riferimento ad oggetti precisi, ma a finalità che devono essere perseguite, e che pertanto si intrecciano con una pluralità di ambiti di competenza concorrente o residuale delle Regioni.

Dottrina e giurisprudenza parlano, al riguardo, di :

- ❖ materie - funzioni (ad es., Corte Cost., sent. n. 272/2004)
- ❖ materie - compito (ad es., Corte Cost., sent. n. 336/2005)
- ❖ materie non materie (ad es., Corte Cost., sent. n. 228/2004)



3 a) Le principali materie trasversali (1)

Tutela della concorrenza

- La Corte considera compresa nella **tutela della concorrenza**:
- **sia la tutela in senso proprio** (controllo e contrasto degli atti e delle condotte che falsano la concorrenza);
- **sia la promozione della concorrenza, che mira ad aprire il mercato rimuovendo i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche** → **carattere finalistico** (es. norme sugli orari degli esercizi commerciali – sentenze nn. 27 e 38 del 2013 e n. 299 del 2012)



3 a) Le principali materie trasversali (2)

Tutela dell'ambiente e ecosistema

- Secondo la Corte, la **tutela ambientale** è un «**valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di materia trasversale**, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale».
- E ancora, «**la competenza statale, quando è espressione della tutela dell'ambiente, costituisce un *limite* all'esercizio delle competenze regionali, anche in altri ambiti materiali.**» **E' consentito alla legge regionale, nell'ambito di una materia di competenza reg. (tutela della salute, governo del territorio, ecc.) solo incrementare gli standard di tutela fissati dallo Stato, e solo quando però ciò non compromette un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato da una norma dello Stato.** (tra le altre, sentenze nn. 58/2013, 66/2012, 225/2009, 398/2006)



3 a) Le principali materie trasversali (3)


Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

- Anche in questo caso, la Corte ha precisato che: **non si tratta di una materia in senso stretto, ma di una «competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle»** (tra le tante, sentenze nn. 164/2012 e 282/2004)



3 b) Il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (1)

Questione a parte, ma analoga, è l'interferenza con la competenza regionale del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»



Si tratta di una materia di potestà concorrente, che però è divenuta, in virtù dell'orientamento accolto della Corte Costituzionale negli ultimi anni, un forte limite alla competenza legislativa delle Regioni, in ragione dell'esigenza di garantire il contenimento della spesa pubblica.




3 b) Il coordinamento della finanza pubblica (2)

- ❑ secondo un **primo** orientamento, al **legislatore statale** spettava solo **stabilire un limite complessivo di spesa alle Regioni**, lasciando alle stesse libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa, **non potendo però fissare limiti puntuali a singole voci di spesa regionale** (tra le altre, sent nn. 36/2004 e 417/2005)
- ❑ **successivamente**, la Corte ha abbracciato una **lettura estensiva delle norme di principio del coordinamento della finanza pubblica**: pur ribadendo che le norme statali devono limitarsi «a porre **obiettivi di riequilibrio** di finanza pubblica», intesi nel senso di un **transitorio contenimento** della spesa corrente, ha tuttavia considerato legittime norme statali che introducevano **vincoli specifici per il contenimento della spesa regionale** (tra le altre, sentenze nn. 262/2012, 198/2012 e 23/2014);
- ❑ **recentemente**, la Corte ha affermato che «**la funzione di coordinamento finanziario prevale su tutte le altre competenze regionali, anche esclusive**», e che «**l'incidenza dei principi statali di coordinamento è legittima, sia sull'autonomia di spesa delle Regioni, sia su ogni tipo di potestà legislativa regionale**», ferma restando la necessità che la disciplina di contenimento della spesa rivesta un **carattere transitorio**. (tra le altre, sent. nn. 65/2016, 250/2015, 236/2013, 151/2012)



3 c) Altre possibili sovrapposizioni

Anche quando non vi siano materie trasversali o esigenze di contenimento della spesa pubblica, si possono comunque verificare, per alcune discipline normative, sovrapposizioni tra materie delineate dall'art. 117 e tra sfere di competenza statale e regionale




Vi sono infatti materie sia di competenza esclusiva statale, sia di competenza concorrente, che hanno carattere «espansivo»:

- ❖ tra le prime, ad es., l'ordinamento civile (sentenze nn. 233/2006, 380/2004 e 274/2003);
- ❖ tra le seconde, ad es., la tutela della salute o le professioni (sent. nn. 222/2008 e 355/2005)



I principi elaborati dalla Corte per la composizione delle interferenze

In caso di interferenze tra norme rientranti in materie di competenza concorrente o residuale regionale, *«può parlarsi di **concorrenza di competenze (...).**»*



Per la composizione di tali interferenze «la Costituzione non prevede espressamente un criterio ed è quindi necessaria l'adozione di principi diversi» (Corte Cost., sent. n. 50/2005)




I principi elaborati dalla Corte per la composizione dei conflitti tra sfere di competenza (1)





I principi elaborati dalla Corte per la composizione dei conflitti tra sfere di competenza (2)

IL PRINCIPIO DI PREVALENZA




Può applicarsi «qualora appaia evidente l'appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre»

(tra le altre, Corte Cost., sent. nn. 44/2014, 118/2013, 334/2010, 237/2009)



I principi elaborati dalla Corte per la composizione dei conflitti tra sfere di competenza (3)

IL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE




Qualora non sia prevalente nessuna materia, il principio di leale collaborazione «per la sua elasticità consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni ed impone alla legge statale di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze

(tra le altre, Corte Cost., sentenze nn. 44/2014, 234/2012, 187/2012, 88/2009)



L'evoluzione giurisprudenziale ha quindi individuato, settore per settore, caso per caso, i confini tra competenza legislativa dello Stato e competenza legislativa delle Regioni



Il quadro delineato dall'art. 117 Cost. risulta quindi, oggi, abbastanza definito.

Solo che.....esistono delle eccezioni, dei casi in cui, come espressamente previsto dalla Corte Costituz., sono possibili



**DEROGHE ALLA NORMALE RIPARTIZIONE DI
COMPETENZE**



L'attrazione o «chiamata» in sussidiarietà: la sentenza n. 303/2003

L'ATTRAZIONE ALLO STATO della funzione amm.va comporta necessariamente l'attrazione anche della POTESTA' LEGISLATIVA per disciplinarne l'esercizio

Dall'attitudine «ascensionale» del principio di SUSSIDIARIETA', discende che quando l'istanza di esercizio unitario trascende l'ambito regionale, la FUNZIONE AMM.VA può essere ATTRATTA DALLO STATO

L'art. 118 Cost. introduce un meccanismo DINAMICO per le FUNZIONI AMM.VE: di norma allocate ai Comuni, possono essere allocate ad un LIVELLO DIVERSO per assicurarne un ESERCIZIO UNITARIO, sulla base dei principi di SUSSIDIARIETA' e ADEGUATEZZA



MA

I principi di sussidiarietà ed adeguatezza possono giustificare una deroga al normale riparto delineato dal Titolo V della Costituzione solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato :

- ❖ sia proporzionata;
- ❖ non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di un giudizio stretto di costituzionalità;
- ❖ rispetti il principio di leale collaborazione.



Le condizioni per l'applicazione del principio della «chiamata» in sussidiarietà: la sentenza n. 6/2004

Perché la legge statale possa legittimamente attribuire funzioni amministrative e legislative a livello statale, sottraendole alla competenza regionale, è necessario che:

- risponda ad effettive esigenze di esercizio unitario delle funzioni amministrative attratte;
- detti una **disciplina logicamente pertinente**, idonea a regolare l'esercizio di tali funzioni e risulti **limitata** a quanto **strettamente indispensabile** a tale fine;
- risulti adottata a seguito di procedure che assicurino il rispetto del principio di **leale collaborazione e/o preveda adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative** allocate in capo agli organi centrali.

(Tale impostazione è stata ripetutamente confermata dalla successiva giurisprudenza (tra le tante, Corte Cost., sentenze nn. 62/2013, 80/2012, 88/2009)



RICAPITOLANDO :


- Una disciplina normativa su un oggetto non immediatamente riconducibile alle materie di competenza esclusiva dello Stato o di competenza concorrente non necessariamente rientra nella **POTESTÀ RESIDUALE** delle Regioni;
- L'ampiezza dei **PRINCIPI FONDAMENTALI** dipende dal contesto normativo in cui gli stessi si inseriscono, fino a comprendere specifiche prescrizioni, qualora esse siano coesistenti al principio stesso (massima estensione nel caso del **COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA**)
- Vi sono alcune **MATERIE STATALI DI CARATTERE TRASVERSALE**, che «tagliano» orizzontalmente le competenze regionali
- Anche fuori dai casi di cui sopra, molto spesso si verifica una **CONCORRENZA TRA COMPETENZE** regionali e statali
- E' comunque possibile che lo Stato, qualora vi siano esigenze di esercizio unitario delle funzioni, attragga a sé le funzioni stesse **SUPERANDO** il **RIPARTO DI COMPETENZE** delineato dall'art.117 Cost.



NE DERIVA CHE :



Pur non essendo passata la Riforma Boschi, che prevedeva un deciso accentramento delle competenze in capo allo Stato, nell'attuale quadro delineato dall'evoluzione giurisprudenziale, non pare essersi affatto realizzata quella «rivoluzione copernicana» di cui si parlava nel 2001



Sorge allora la domanda: **POSSONO LE REGIONI VIRTUOSE OTTENERE MAGGIORE AUTONOMIA, ottenendo più competenze rispetto a quelle delineate dall'art.117 Cost. ?**



IL REGIONALISMO DIFFERENZIATO: L'ART. 116, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.”



Le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia

Quali competenze ulteriori possono essere riconosciute ad una Regione con la legge di differenziazione?





Il procedimento per l'attuazione dell'art. 116, III comma, Cost.

- ❖ avvio del procedimento su iniziativa della Regione interessata
- ❖ obbligo di consultazione degli Enti locali
- ❖ necessità di un'intesa tra lo Stato e la Regione
- ❖ approvazione di una legge dello Stato a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, sulla base dell'intesa raggiunta, che prevede l'attribuzione di ulteriori competenze alla Regione interessata = Legge di differenziazione
- ❖ attribuzione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle nuove competenze nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 relativo al federalismo fiscale.



I contenuti (1)

IN QUALI MATERIE ?

Le richieste di maggiore autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, possono riguardare:

- tre materie di competenza esclusiva statale
- tutte le materie di competenza concorrente



I contenuti (2)

In particolare, oltre che in tutte le materie di legislazione concorrente, l'ulteriore autonomia può essere chiesta in queste materie statali (art. 117, secondo comma, Cost.)

- l) Giurisdizione, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace;
- n) Norme generali sull'istruzione;
- s) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.



Le criticità (1)

Sulle modalità di attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost.:

- non esistono precedenti
- non sono state emanate leggi statali di attuazione
- non c'è giurisprudenza
- ci sono pochi studi di dottrina



Le criticità (2)

Nonostante le istanze presentate – dal 2001 ad oggi - non solo dalla Regione Veneto, ma anche da altre Regioni (Lombardia, Piemonte), la disposizione costituzionale non ha mai avuto applicazione.

Tra le cause :

- la **COMPLESSITA' DELL'ITER PROCEDURALE**
- la **DIFFICOLTA' DI INTAVOLARE UN NEGOZIATO CON LO STATO**




E' mancata la volontà di dare vita al cd. **REGIONALISMO DIFFERENZIATO O A GEOMETRIA VARIABILE**, distinguendo i territori in base alle capacità gestionali



La normativa approvata a livello regionale: la LR 15/2014 e il referendum consultivo

Al fine di dare nuovo impulso e rafforzare il processo volto a chiedere il riconoscimento di autonomia del Veneto




il legislatore regionale ha voluto dar voce anche alla volontà del popolo veneto, prevedendo l'indizione di un referendum consultivo in merito all'acquisizione di autonomia da parte della Regione.

La LR 15/2014 “*Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto*” ha infatti delineato un particolare percorso procedurale.



Il percorso previsto dalla LR 15/2014 (1)

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad instaurare con il Governo un negoziato per definire il contenuto di un referendum consultivo sul conseguimento di ulteriori forme di autonomia




Al termine del negoziato o, comunque, qualora il negoziato non giunga a buon fine, il Presidente della Giunta è autorizzato ad indire un REFERENDUM CONSULTIVO



Il percorso previsto dalla LR 15/2014 (2)

Se al referendum partecipa la maggioranza degli aventi diritto e la maggioranza dei voti validi è favorevole all'acquisizione di maggiore autonomia




il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale:

- un programma di negoziati che intende condurre con lo Stato;
- un disegno di legge statale contenente percorsi e contenuti per il riconoscimento di ulteriori e specifiche forme di autonomia per la Regione del Veneto.



La sentenza della Corte Costituzionale

Con sentenza n. 118 del 2015




- la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della LR 15/2014 (che era stata impugnata dal Governo)
- il quesito referendario relativo all'acquisizione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ha passato il vaglio della Corte
- sono invece stati dichiarati incostituzionali altri quesiti referendari



L'avvio del percorso: i passi già compiuti

Per dare attuazione alla LR 15/2014,
sono stati posti in essere anzitutto i seguenti atti:

- con DGR 315 del 15.3.2016 la Giunta regionale ha approvato una DETTAGLIATA PROPOSTA CONTENENTE LE RICHIESTE DI AUTONOMIA
- con lettera del 17 marzo 2016 il Presidente Zaia ha FORMALMENTE PRESENTATO al Governo la RICHIESTA DI AVVIO DEL NEGOZIATO previsto dalla LR 15/2014, per definire il contenuto del referendum



Il percorso verso l'autonomia è stato formalmente avviato



La risposta inviata dal Governo

Con nota del 16 maggio 2016, il Ministro per gli affari regionali, pur manifestando una disponibilità di massima ad avviare la procedura dell'art. 116, terzo comma, della Cost., **HA ESCLUSO QUALSIASI TRATTATIVA SUL CONTENUTO DEL REFERENDUM**



l'unico quesito possibile secondo lo Stato è quello generico previsto dalla legge in caso di esito negativo del negoziato
(Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?)



Le successive richieste della Regione

Successivamente alla risposta del Governo,
il Presidente Zaia ha inviato una serie di note istituzionali:

1. con nota del 20 maggio 2016, ha chiesto al Governo e al Presidente della Repubblica la fissazione di un' **UNICA DATA** per il referendum sull'autonomia e quello sulla riforma costituzionale (**ELECTION DAY**)



ciò consentirebbe un notevole risparmio di denaro pubblico
(circa 10 MLN DI EURO)

2. con lettera del 13 giugno 2016, ha chiesto al Ministero dell'interno di stipulare una o più intese con le Prefetture per :
 - l'utilizzo della piattaforma informatica per l'elaborazione e la diffusione dei dati
 - il supporto tecnico organizzativo per la gestione del referendum



3. con successiva nota del 19 luglio 2016, il Presidente ha ribadito la richiesta di *election day*;
4. con lettera del 21 settembre 2016 al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente Zaia:
 - ha ribadito l'intenzione di indire il referendum sull'autonomia, fissandone la data nel 2017, dopo il referendum costituzionale (visto il mancato accoglimento della richiesta di *election day*);
 - ha confermato la disponibilità della Regione al confronto dialettico con lo Stato, auspicando l'apertura di un dialogo istituzionale sulle ulteriori funzioni e risorse da attribuire al Veneto.